

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 3/2014: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola. C. 2157 Governo, approvato dal Senato 178

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione 178

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 179

ALLEGATO (*Proposte emendative riferite al nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base*) 185

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 181

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e rinvio*) 183

COMITATO DEI NOVE

Martedì 18 marzo 2014.

DL 3/2014: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola.

C. 2157 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.45 alle 11.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, comunica che in data 14 marzo ha cessato di fare parte della Commissione la deputata Marianna Madia, alla quale rivolge un

ringraziamento per il contributo offerto ai lavori della Commissione sin dalla scorsa legislatura e formula i migliori auguri per l'incarico come Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Avverte, inoltre, che è entrata a far parte della Commissione la deputata Alesia Rotta, alla quale formula un cordiale augurio di buon lavoro.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.

Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 marzo 2014.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che, nella riunione dell'11 marzo 2014, la Commissione ha deliberato di adottare il nuovo testo unificato delle proposte di legge nn. 224, 387, 727, 946, 1014, 1045 e 1336, elaborato dal Comitato ristretto, come nuovo testo base per il seguito dell'esame in sede referente; ricordo, altresì, che rispetto a tale nuovo testo è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti, scaduto alle ore 12 della giornata di ieri.

Avverte, quindi, che sono state presentate 35 proposte emendative al nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come nuovo testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato*).

Dà quindi la parola alla relatrice e al rappresentante del Governo per l'espressione dei relativi pareri.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, premette che molti dei pareri contrari che esprimerà non sono tanto motivati da una contrarietà nel merito alle proposte emendative presentate, che intendono risolvere problemi reali, ma si giustificano in relazione all'esigenza di muoversi all'interno

di una logica di progressiva estensione delle salvaguardie, piuttosto che di un ripensamento complessivo della riforma del 2011, che determinerebbe, peraltro, oneri difficilmente sostenibili. In questa ottica, esprime, pertanto, parere contrario sugli emendamenti Tripiedi 1.1, Rizzetto 1.2 e Placido 1.3. Con riferimento all'emendamento Tinagli 1.4 esprime un parere contrario, osservando come la proposta riveda integralmente l'impostazione del provvedimento, prevedendo una copertura attraverso l'ASpI, prevedendo altresì requisiti per la salvaguardia che andrebbero valutati con maggiore attenzione. Esprime poi parere contrario sull'emendamento Di Salvo 1.5, che per alcune parti restringe i requisiti, per altri li estende eccessivamente, sull'emendamento Fedriga 1.6, che giudica peggiorativo rispetto al testo attuale, e sugli emendamenti Fedriga 1.7 e Fedriga 1.8. Esprime, invece, parere favorevole sull'emendamento Fedriga 1.9, mentre il parere sull'emendamento Cominardi 1.10 è favorevole purché sia riformulato nel senso di eliminare la parte consequenziale relativa all'intervento sulla copertura finanziaria, considerando anche che il tema verrà affrontato in una fase successiva. Esprime parere contrario sull'emendamento Burtone 1.11, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Fedriga 1.12 e Fedriga 1.13, atteso che estendono la platea dei beneficiari sulla base di criteri già previsti nell'ambito della legge di stabilità per il 2014. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Fedriga 1.14, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Fedriga 1.15, Airaudo 1.16, Di Salvo 2.1 e Fedriga 2.2. Fa poi presente che gli emendamenti Airaudo 2.3, Fedriga 2.4, Fedriga 2.5, Fedriga 2.6 e l'articolo aggiuntivo Placido 2.01 pongono questioni rilevanti relative all'estensione della decorrenza delle salvaguardie oltre il 6 gennaio 2015, che sarebbe più opportuno valutare nell'ambito dell'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7, di cui propone nel frattempo l'accantonamento. Al riguardo, infatti, fa presente che si potrebbe ipotizzare la presentazione di un emendamento

riassuntivo che risolva in modo certo la questione dell'estensione delle tutele in attuazione dell'articolo 1, comma 235, della legge di stabilità per il 2013. A suo avviso, infatti, occorre chiarire in modo inequivoco la volontà del legislatore di destinare il fondo ivi previsto a nuovi interventi di salvaguardia anche per gli anni successivi, evitando discriminazione tra lavoratori appartenenti alla medesima platea. Chiede, quindi, di accantonare gli emendamenti Polverini 3.1 e Di Salvo 3.2, al fine di valutare una loro possibile riformulazione. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Rizzetto 4.1 e Airaudò 4.2, nonché sugli articoli aggiuntivi Di Salvo 5.01 e Rizzetto 5.02. Esprime parere contrario sull'emendamento Rizzetto 6.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Rostellato 6.2. Richiamata la richiesta di accantonamento delle proposte riferite all'articolo 7, formula un invito al ritiro dell'emendamento Airaudò 8.1.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI, fatto presente che il Governo è pienamente consapevole dell'importanza della questione, esprime parere conforme a quello del relatore, riservandosi di acquisire le valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'INPS per una puntuale quantificazione degli oneri ed una esatta definizione della platea.

Davide TRIPIEDI (M5S) chiede alla presidenza di valutare il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento al fine di dare al suo gruppo la possibilità di valutare gli emendamenti presentati, tenuto conto che essi pongono questioni assai delicate che andrebbero seriamente approfondite.

Titti DI SALVO (SEL) osserva che gli emendamenti presentati dal suo gruppo, muovendo dalla necessità di risolvere un problema oggettivo e urgente, tendono a ribaltare la logica finora utilizzata – a suo avviso sbagliata – di restringere gli interventi sulla base di risorse definite esigue: fa presente, infatti, che tali proposte di

modifica si preoccupano, anzitutto, di definire i criteri da seguire per la salvaguardia, individuando conseguentemente le risorse da destinare ai relativi interventi. Soffermandosi sull'emendamento 3.2, di cui è prima firmataria, fa presente che esso mira a includere nelle salvaguardie quei lavoratori che, pur svolgendo analoghe funzioni, non sarebbero compresi nel Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 488 del 1999.

Irene TINAGLI (SCpI) prende atto con rammarico del parere contrario del relatore sul suo emendamento 1.4, che giudica di buon senso, atteso che, stante l'impossibilità di continuare a disporre ulteriori interventi di deroghe, mira a risolvere la questione in senso più organico, intervenendo sul piano della riforma degli ammortizzatori sociali. Ritene, infatti, che questa sia l'unica strada percorribile per ampliare le tutele nei confronti dei tanti soggetti che si trovano oggi in uno stato di disoccupazione, sottolineando, peraltro, come tale proposta sia in linea con l'orientamento preannunciato in materia dal Governo.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), in risposta alle considerazioni testé espresse dal deputato Tinagli, fa notare che la platea dei soggetti presa in considerazione dal presente provvedimento è composta da soggetti che non possono essere equiparati a disoccupati qualsiasi, trattandosi, piuttosto, di lavoratori che, facendo affidamento sulla possibilità di andare in pensione, avevano modificato le proprie prospettive professionali e di vita, anche attraverso la stipula di accordi con le proprie aziende. Rilevata la necessità di porre rimedio ai danni provocati dalla legge Fornero, osserva che le sue proposte emendative mirano ad estendere il regime delle salvaguardie, rimuovendo quei paletti normativi che, nel prevedere decorrenze temporali limitate, escludono determinate categorie di lavoratori.

Marialuisa GNECCHI (PD) ribadisce che la finalità del presente provvedimento

è quella di prevedere una riduzione del danno provocato dalla legge Fornero, estendendo il più possibile il regime delle salvaguardie, non certo quella di prevedere una riforma organica delle pensioni, che – a suo avviso – sarebbe peraltro auspicabile e risolutiva. Fa presente che molte delle proposte emendative presentate, pur ponendo questioni condivisibili e serie, eccedono da tale ambito più circoscritto, richiedendo riflessioni più complessive ed organiche non affrontabili in questa sede. In tale ottica, fa presente che il compito del Comitato ristretto è stato proprio quello di depurare il testo alla luce delle innovazioni normative intervenute, al fine di renderlo più sostenibile da punto di vista finanziario e concretamente attuabile, nel tentativo di estendere comunque il più possibile le tutele.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), considerata l'impossibilità di esaminare tutte le questioni in gioco nella corrente seduta, vista anche l'imminenza della ripresa dei lavori in Assemblea, invita la presidenza ad aggiornare i lavori della Commissione, al fine di prevederne un proseguimento anche nella tarda serata della giornata odierna.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI fa presente che il Governo non sarebbe in grado di assicurare la sua presenza per una eventuale seduta convocata nella giornata odierna. Rassicura, in ogni caso, che il Governo dedica la massima attenzione sul problema, nella consapevolezza della necessità di una soluzione.

Irene TINAGLI (SCpI) fa presente che il testo in esame prevede interventi molto onerosi, oggettivamente inattuabili, suscettibili, peraltro, di sottrarre risorse ad altri interventi più realistici, dei quali si sta discutendo in questi giorni e che dovrebbero essere assunti con urgenza in modo da garantire adeguati sostegni al reddito. Fa notare, inoltre, che il presente provvedimento si pone oltre gli effetti prodotti dalla legge Fornero, incidendo su lavora-

tori che non possono essere considerati veri e propri « esodati ».

Walter RIZZETTO, *presidente*, prende atto degli esiti del dibattito, dal quale è emersa, tra l'altro, l'esigenza di un approfondimento sulle questioni più problematiche – che auspica possa essere svolto in tempi rapidi anche nell'ambito di un confronto con gli organismi competenti. Nel segnalare la prossima ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.50.

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Valentina PARIS (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere un parere alla II Commissione sul testo unificato in titolo (C. 331 e C. 927-B), già approvato dalla Camera in prima lettura il 4 luglio 2013 e successivamente modificato dal Senato, che lo ha ritrasmesso a questo ramo del parlamento il 23 gennaio scorso. I testi iniziali delle proposte riproponevano il testo del disegno di

legge presentato nella scorsa legislatura dal Governo Monti e approvato dalla Camera.

Trattandosi della seconda lettura alla Camera, evidenzia che farà riferimento esclusivamente alle modifiche apportate al Senato, segnalando altresì che il provvedimento non è stato modificato, nel corso dell'esame in sede referente.

Fa presente che, a seguito delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, il testo prevede una delega al Governo per la disciplina delle pene detentive non carcerarie, una delega al Governo per la depenalizzazione di un'ampia categoria di reati, la disciplina della sospensione del procedimento penale con messa alla prova e la disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili.

Con riferimento alle parti di diretto interesse della Commissione, segnala, anzitutto, l'articolo 1, che, nel prevedere una delega al Governo per la riforma del sistema delle pene, stabilisce, tra i criteri di delega (in base ad un'aggiunta introdotta al Senato), che per i reati per i quali sarà applicabile la detenzione domiciliare, il giudice possa, sentito l'imputato e il PM, applicare in sede di condanna anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, per una durata minima di 10 giorni: l'orario non potrà superare le otto ore giornaliere e dovrà conciliarsi con le esigenze personali del condannato (studio, lavoro e famiglia); inoltre, l'attività, non retribuita e svolta a beneficio della collettività, potrà essere svolta presso lo Stato, le regioni, gli enti locali o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e volontariato. Il testo non specifica se, come per la maggior parte delle fattispecie di lavoro di pubblica utilità già previste a legislazione vigente, sia necessario il consenso dell'imputato, come richiesto anche dalla giurisprudenza della CEDU.

Segnala quindi l'articolo 2, che delega il Governo ad operare una articolata depenalizzazione, trasformando in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda (lettera a)). Tale trasforma-

zione non si applica a specifiche fattispecie, tra cui, i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tra cui, in particolare, quelli del decreto legislativo n. 81 del 2008. Inoltre, tale articolo, alla lettera c), prevede la trasformazione in illecito amministrativo del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, purché l'omesso versamento non ecceda complessivamente i 10.000 euro annui. Si fa salva, come attualmente previsto, la non punibilità del datore di lavoro che provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

Evidenzia che l'articolo 3, che modifica il codice penale aggiungendo al capo I del titolo IV del libro I, tra le cause estintive del reato, tre nuovi articoli relativi alla messa alla prova. In proposito, si osserva che i commi 2 e 3 dell'articolo 3, sui quali è intervenuto il Senato, individuano i contenuti della messa alla prova, stabilendo che l'applicazione della misura comporta, tra l'altro, la prestazione di lavoro di pubblica utilità: anche in questo caso, deve trattarsi di prestazione – non oltre le 8 ore – non retribuita, della durata di minimo 10 giorni, anche non continuativi, da svolgere in favore della collettività presso Stato, Regioni, province, comuni, ma anche – come aggiunto da Senato – presso aziende sanitarie o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, anche internazionali, con modalità tali da non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato. Inoltre, fa notare che il nuovo articolo 168-*quater*, che concerne la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, individua tra le circostanze che conducono alla revoca, il rifiuto di prestare il lavoro di pubblica utilità, in coerenza con l'impostazione del Senato che ha fatto del lavoro un presupposto della messa alla prova.

Fa quindi presente che l'articolo 8 prevede – entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di riforma – l'adozione di un regolamento da parte del Ministro della giustizia, volto a disciplinare

le convenzioni in merito al lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova che il Ministero della giustizia o il presidente del tribunale delegato può stipulare con enti e organizzazioni non lucrative di utilità sociale. In proposito, rileva che il Senato ha aggiunto che i testi delle convenzioni devono essere resi disponibili nel sito internet del Ministero e raggruppati per distretto di corte d'appello.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, anche per quanto concerne i profili di interesse della Commissione, si riserva di formulare una proposta di parere nel seguito dell'esame, anche alla luce degli spunti che emergeranno dal dibattito.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

C. 2162 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, segnala che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alle Commissioni V e VI sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

Fa presente che il provvedimento reca un complesso di interventi – per lo più riconducibili ad esigenze di finanza locale – introducendo, in particolare, rilevanti modifiche alla disciplina della TASI e della TARI. Il provvedimento reca inoltre un ampio spettro di disposizioni urgenti in

materia di finanza degli enti territoriali riprendendo il contenuto di disposizioni discusse in occasione dell'esame parlamentare dei decreti n. 126 e n. 151 del 2013, oltre a disposizioni urgenti in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole ed edilizia scolastica.

Passando, quindi, alle norme di maggiore interesse per la XI Commissione, segnala, anzitutto, l'articolo 4, che interviene sul mancato rispetto da parte degli enti territoriali dei vincoli finanziari per la contrattazione collettiva integrativa, prevedendo una specifica procedura di riassorbimento graduale delle somme attribuite al personale delle regioni e degli enti locali in violazione di detti vincoli finanziari, anche a seguito delle verifiche effettuate dai servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato, che hanno rilevato numerosi casi di appostamento di risorse in misura superiore a quella consentita, nonché di attribuzione di indennità accessorie in difformità rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Si stabilisce, infatti, l'obbligo, per le regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, di recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie destinate alla stessa contrattazione (rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale), le somme indebitamente erogate, attraverso il loro graduale riassorbimento, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Le regioni devono adottare misure di contenimento della spesa per il personale ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, attraverso l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento di strutture burocratico-amministrative, anche attraverso l'accorpamento di uffici e la riduzione degli organici dei dirigenti e della spesa per il personale non dirigente. Gli enti locali devono invece garantire il rispetto degli obiettivi di razionalizzazione organizzativa previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Si

prevede un specifico monitoraggio da parte del Dipartimento della funzione pubblica e dei Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'interno e si riconosce agli enti che abbiano rispettato il patto di stabilità interno di compensare le somme indebitamente erogate con i risparmi derivanti da misure di riorganizzazione e razionalizzazione. Sempre con riferimento agli enti che abbiano rispettato il patto di stabilità interno, in presenza di specifici requisiti, per gli utilizzi dei fondi della contrattazione decentrata anteriori ai termini di cui all'articolo 65 del decreto legislativo n. 150 del 2009 non trova applicazione la nullità delle clausole contrattuali adottate in violazione dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione collettiva integrativa.

Osserva che l'articolo 16, recante disposizioni concernenti Roma Capitale, stabilisce, al comma 2, la redazione da parte dell'ente di un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio, da inviare ai Ministeri dell'interno e dell'economia ed alle Camere, prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte, tra l'altro: ad applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale previsti dalla legge di stabilità per il 2014 a tutte le società controllate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati; ad operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali. Più in generale, si richiede una ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali, nell'ottica di ricondurli a livelli standard registrati negli altri grandi comuni, l'adozione di modelli innovati per la gestione dei servizi di trasporto locale, raccolta dei rifiuti e

spazzamento delle strade, anche attraverso il ricorso alla liberalizzazione, nonché, ove necessario al riequilibrio finanziario del comune, la dismissione o la messa in liquidazione delle società partecipate che non abbiano come fine sociale attività di servizio pubblico.

Ricorda, inoltre, che l'articolo 19, comma 1, del decreto proroga dal 28 febbraio al 31 marzo il termine per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche per l'acquisto di servizi di pulizia e di servizi ausiliari. Fa presente che la relazione illustrativa del decreto evidenzia che tale proroga, che fa seguito a quella disposta dalla legge di stabilità, si è resa necessaria sia per far fronte ai problemi di gestione dei servizi a seguito del passaggio alle imprese vincitrici delle gare CONSIP, alcune non ancora attivate, sia per assicurare una migliore gestione dei gravi problemi occupazionali connessi a questo passaggio. Ricorda, in particolare, che il comma 748 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, ha disposto l'attivazione da parte del Governo di un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati.

Per completezza, segnala, da ultimo, che l'articolo 18, nel limitare, nell'anno 2014, l'applicazione di talune sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti dei comuni di Venezia e Chioggia, stabilisce che a tali comuni non si applichi la sanzione che vieta le assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

Fa presente, infine, che la proposta di parere sarà formulata nel seguito dell'esame, tenendo conto delle osservazioni che dovessero essere formulate nel corso del dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. (Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. L'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere gli articoli 2 e 3;

b) all'articolo 8, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati in 3 miliardi di euro per il 2014, in 6,551 miliardi di euro per l'anno 2015, in 9 miliardi di euro per l'anno 2016, in 12,3 miliardi di euro per l'anno 2017 e in 14,4 miliardi di euro per l'anno 2018, si provvede mediante ulteriori misure di razionalizzazione e revisione della spesa da adottare ai sensi dell'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

1. 1. Tripiedi, Rizzetto, Bechis, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimienti, Cominardi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:

« 10-bis. Ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e' data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo, in concorrenza con almeno 60 anni di età anagrafica. Per la liquidazione della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la base imponibile non può essere superiore all'importo del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della medesima legge n. 335 del 1995 rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.

10-ter. I lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di alcun trattamento previdenziale o assistenziale, conseguono il diritto a

pensione se in possesso del requisito anagrafico pari a 60 anni, prescindendo da qualsiasi minimale contributivo o di importo del rateo. Per il calcolo della pensione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui al comma 10-*bis*. In caso di conseguimento del diritto ad altro trattamento previdenziale o assistenziale, successivamente alla liquidazione della prestazione di cui al presente comma, il pagamento della stessa è sospeso fino alla maturazione di requisiti anagrafici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 24, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo è soppresso.

1-*ter*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono adottate misure in materia di giochi pubblici *on line*, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, tali da assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento di nuove o maggiori entrate in misura tale da garantire la copertura degli oneri di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 2. Rizzetto, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimienti, Cominardi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, si applica ai lavoratori di cui al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che abbiano compiuto 58 anni di età.

1. 3. Placido, Di Salvo, Airaudo.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2-*bis*. Allo scopo di garantire una protezione sociale ai lavoratori prossimi al pensionamento non ammessi ad alcuna disciplina speciale di salvaguardia in relazione al regime di accesso alla pensione di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e in conformità con le misure in materia di licenziamenti e di ammortizzatori sociali di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92, è istituito un regime transitorio di incentivo all'occupazione e di sostegno del reddito applicabile ai citati lavoratori, alle condizioni di cui al comma da 2-*ter* a 2-*septies*.

2-*ter*. Possono essere ammessi, a domanda, a fruire dell'indennità mensile di disoccupazione dell'assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per la durata e alle condizioni di cui ai commi 2-*quater* e 2-*quinquies* del presente articolo, i lavoratori che non sono titolari di nessun rapporto di lavoro o trattamento di sostegno al reddito, per i quali sussistono i seguenti requisiti, da possedere congiuntamente:

a) essere in possesso dei requisiti che avrebbero consentito di conseguire il diritto alla pensione nel regime previgente;

b) essere idonei a conseguire il diritto alla pensione nel regime di cui al comma 2-*bis* entro il 31 dicembre 2018;

c) essere cessati o destinati a cessare dal rapporto di lavoro in forza di accordi collettivi o individuali stipulati in qualsiasi sede, purché in data certa anteriore al 1° gennaio 2012, oppure essere stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale con provvedi-

mento dell'istituto previdenziale competente in data anteriore al 4 dicembre 2011.

2-quater. I soggetti di cui al comma *2-ter*, in quanto assimilati ai lavoratori per i quali è intervenuta una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, possono essere ammessi a domanda, dalla data in cui avrebbero maturato la pensione secondo il regime previgente, per la durata e alle condizioni di cui ai commi *2-quinquies* e *2-sexies* del presente articolo, a fruire dell'indennità mensile di disoccupazione dell'ASpI e decadono dal trattamento qualora non accettino un'offerta di lavoro, ai sensi dell'articolo 4, commi 41, lettera *b*), 42, 43, 44 e 45, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2-quinquies. L'importo dell'indennità mensile di disoccupazione dell'ASpI è calcolato ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, assumendo a riferimento l'importo della retribuzione imponibile ai fini previdenziali percepita negli ultimi due anni di prestazione lavorativa. I soggetti autorizzati alla contribuzione volontaria, in possesso dei requisiti di cui al comma *2-ter* lettere *a*) e *b*), possono chiedere, in alternativa, che l'importo dell'indennità sia calcolato in ragione della percentuale di cui al periodo precedente, in base al trattamento pensionistico che sarebbe stato loro erogato in applicazione della disciplina vigente alla data del 4 dicembre 2011.

2-sexies. In caso di nuova assunzione di un soggetto di cui al comma *2-bis*, il periodo di prova può avere durata fino a un anno. Inoltre il rapporto di lavoro è esentato dalla contribuzione ai fini previdenziali e non è computato ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). In tale caso, qualora il soggetto sia stato già ammesso a fruire dell'indennità mensile di disoccupazione dell'ASpI, l'erogazione dell'indennità è sospesa d'ufficio, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2-septies. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.

2-octies. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, alla lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le parole: « a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data ».

Conseguentemente:

a) sostituire la rubrica con la seguente: Regime transitorio di incentivo all'occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori non ammessi a forme di disciplina speciale di salvaguardia per l'accesso al trattamento pensionistico e modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) sopprimere gli articoli 4 e 5.

1. 4. Tinagli, Mazziotti Di Celso.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il comma 14 è sostituito dal seguente:

« 14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, ai soggetti rientranti nelle deroghe dall'articolo 2, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nonché,

ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati fino al 31 dicembre 2011 o, in caso di fallimento dell'impresa, in mancanza dei predetti accordi, e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2022, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità e dalla data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni o altri ammortizzatori sociali;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2022, a prescindere dalla data di conclusione della predetta mobilità;

c) ai lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o per i quali non siano trascorsi 24 mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni. Resta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo quanto previsto dai commi 10 e 10-bis;

d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della

contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile;

e) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 31 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;

e-bis) ai lavoratori che entro la data del 31 dicembre 2011 abbiano usufruito di congedi per assistere familiari con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o congiunti ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali maturino il requisito per l'accesso al pensionamento entro il 6 gennaio 2015;

e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo

2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014 ».

1. 5. Di Salvo, Airaudo, Placido.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 *con le seguenti:* entro il 31 dicembre 2018.

1. 6. Fedriga.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: ventiquattro *con la seguente:* sessanta.

1. 7. Fedriga.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: ventiquattro *con la seguente:* quarantotto.

1. 8. Fedriga.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: ventiquattro *con la seguente:* trentasei.

1. 9. Fedriga.

Al comma 2, alla lettera b), sostituire la parola: ventiquattro *con la seguente:* trentasei.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, lettera b), si provvede mediante corrispondente aumento delle entrate di cui all'articolo 8, comma 2.

1. 10. Cominardi, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimenti, Rizzetto.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché ai lavoratori ricadenti nell'ambito di aree SIN e già interessate da programmi di reindustrializzazione e di strumenti di programmazione negoziata che abbiano al 30 giugno 2014 maturato i requisiti di 35 anni di contribuzione e almeno 55 di età anagrafica e che attualmente si trovano nelle liste di mobilità in deroga.

1. 11. Burtone.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: cassa integrazione guadagni *aggiungere le seguenti:* ; i versamenti volontari eventualmente necessari al raggiungimento dei requisiti pensionistici di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, possono riguardare anche periodi precedenti la domanda di autorizzazione alla contribuzione volontaria.

1. 12. Fedriga.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: cassa integrazione guadagni *aggiungere le seguenti:* ; ai fini della concessione dei benefici di cui alla presente lettera non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente.

1. 13. Fedriga.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: cassa integrazione guadagni aggiungere le seguenti: o seguito da un periodo di sostegno al reddito o di prolungamento della mobilità in deroga.

1. 14. Fedriga.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2018, a prescindere dalla data di conclusione della predetta procedura di mobilità.

1. 15. Fedriga.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il terzo periodo è soppresso.

1. 16. Airaudo, Placido, Di Salvo.

ART. 2.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) sono soppresse le parole: « nei limiti delle risorse e ».

2. 1. Di Salvo, Airaudo, Placido.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) le parole: « il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati » sono sostituite dalle seguenti: « il cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sotto-

scritti entro il 31 dicembre 2012, usciti anche dopo tale data o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati anche a livello provinciale e regionale entro la medesima data del 31 dicembre 2012, usciti anche dopo tale data. Per i lavoratori di Poste italiane la condizione che perfezionino i requisiti utili al decorrenza del trattamento pensionistico è posticipata entro il 31 dicembre 2022; ».

2. 2. Fedriga.

Al comma 1, sostituire la lettera b) la seguente:

b) le parole: « la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « la maturazione dei requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2022 ».

2. 3. Airaudo, Placido, Di Salvo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le parole « la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « la maturazione dei requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2018 ».

2. 4. Fedriga.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le parole: « la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « la maturazione del diritto al trattamento pensionistico entro un periodo non superiore a trentasei mesi; ».

2. 5. Fedriga.

Al comma 2, capoverso 2-quater, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2018.

2. 6. Fedriga.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Decorrenza dei trattamenti pensionistici e adeguamento all'aspettativa di vita).

1. Le disposizioni in materia di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e le disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema previdenziale agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trovano applicazione nei confronti dei soggetti salvaguardati ai sensi dell'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dell'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dell'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, degli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e dell'articolo 1, commi 191 e 194 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi provvedimenti attuativi.

2. 01. Placido, Di Salvo, Airaudo.

ART. 3.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sono aggiunte, in fine, le parole: « ai lavoratori del settore di macchina, agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi e ai lavoratori esposti all'amianto, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento da parte del personale ferroviario viaggiante, di macchina e di manovra ed estensione ad alcune tipologie di lavoratori dei benefici di legge riconosciuti in caso di lavorazione in attività particolarmente faticosa e pesante.

3. 1. Polverini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e le parole: « ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. » sono sostituite dalle seguenti: « ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetti ».

3. 2. Di Salvo, Airaudo, Placido.

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere le parole: anche in deroga alla normativa vigente.

Conseguentemente, dopo le parole: entro il 31 dicembre 2011 aggiungere le seguenti: a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti ana-

grafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

- 4. 1.** Rizzetto, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimienti, Cominardi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , a prescindere dalla data di effettivo inizio o conclusione della fruizione degli ammortizzatori.

- 4. 2.** Airaudo, Placido, Di Salvo.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis. (Modifiche all'articolo 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147). 1. All'articolo 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Ai lavoratori e alle lavoratrici di cui al presente comma si applica comunque la disciplina pensionistica vigente fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, qualora dopo il 31 dicembre 2011 abbiano svolto qualsiasi attività lavorativa con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, che si sia risolto in conseguenza del fallimento dell'impresa o di licenziamento non dovuto a giusta causa ».

- 5. 01.** Di Salvo, Airaudo, Placido.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 195 è soppresso;

b) al comma 196, tutto il periodo è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non previsti dal comma 198 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, così rinominato dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

3. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con propri decreti misure in materia di giochi pubblici *on line*, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento delle maggiori entrate. A decorrere dall'anno 2014, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

- 5. 02.** Rizzetto, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimienti, Cominardi.

ART. 6.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta una relazione trimestrale alle competenti Commissioni parlamentari relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento nonché, di quelli che avrebbero potuto accedere al trattamento pensionistico secondo la previgente normativa, oltre alla classificazione della tipologia di accordo eventualmente intercorsa tra lavoratore ed azienda nei casi di incentivo e ai relativi effetti finanziari derivanti nonché alla classificazione del numero di lavoratori che potranno potenzialmente usufruire delle deroghe previste dall'ordinamento nel trimestre successivo ed ai relativi effetti finanziari.

- 6. 1.** Rizzetto, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimienti, Cominardi.

Al comma 1, dopo le parole: dati elaborati aggiungere la seguente: obbligatoriamente.

- 6. 2.** Rostellato, Rizzetto, Tripiedi, Ciprini, Baldassarre, Chimienti, Cominardi.

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: Al fine di finanziare interventi aggiungere le seguenti: per la soluzione strutturale della questione dei lavoratori esodati ovvero per la definizione di ulteriori interventi di salvaguardia.

- 7. 1.** Fedriga.

Al comma 1, dopo le parole: finanziare interventi aggiungere le seguenti: di accesso al regime previdenziale previgente.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: nonché per finanziare ulteriori interventi aggiungere le seguenti: di accesso al regime previdenziale previgente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive integrazioni e modificazioni.

- 7. 2.** Fedriga.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché per finanziare ulteriori interventi in favore di lavoratori che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2018 con le seguenti: nonché per finanziare la salvaguardia di ulteriori lavoratori e lavoratrici che in base alle disposizioni, vigenti prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2018.

- 7. 3.** Placido, Di Salvo, Airaudo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il decreto per l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- 7. 4.** Di Salvo, Airaudo, Placido.

ART. 8.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 26 per cento »;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: « 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 »;

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 23 per cento »;

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: « 62,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 56,82 per cento »;

e) al comma 26, le parole: « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 »;

f) al comma 27:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: « e l'aliquota dei 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 » e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 ».

2) all'ultimo periodo, le parole « precedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « precedenti periodi »;

g) il comma 28 è sostituito dai seguenti:

« 28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013;

2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013.

28-bis. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) al comma 29, le parole « 1° gennaio 2012 » e le parole « 1° dicembre 2011 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 », « 1° dicembre 2013 »;

i) ai commi 30 e 31, le parole « 31 marzo 2012 » e le parole « 16 maggio 2012 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 31 marzo 2014 », « 16 maggio 2014 »;

l) al comma 32, le parole « al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare »;

m) al comma 33 le parole « successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare ».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

agosto 1990, n. 227, le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 26 per cento ».

8. 1. Airaudo, Placido, Di Salvo.